



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 126

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

**Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 217/19 – Onorari dovuti al consulente tecnico di parte - anticipazione diretta da parte dell'erario e non prenotazione a debito a domanda in caso di impossibilità della ripetizione.**

Cari Presidenti,

**si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale 1° Serie Speciale - Corte Costituzionale - n. 40 del 2-10-2019 - è stata pubblicata la sentenza n. 217 del 2019 (All. n. 1) con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di ripetizione), anziché direttamente anticipati dall'erario.**

La Corte Costituzionale, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha sottolineato che la norma censurata è irragionevole proprio perché, in luogo dell'anticipazione da parte dell'erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l'attività di assistenza, l'onere della previa intimazione di pagamento e l'eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo (se non è possibile la ripetizione). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all'applicazione dell'istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo, incentrato sulla regola dell'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.

In conclusione si rileva che la novità della pronuncia sta nella dichiarazione di incostituzionalità dell'applicazione dell'istituto della "prenotazione a debito", che secondo il precedente indirizzo doveva considerarsi di per sé idonea a soddisfare consulenti, notai e custodi.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Filippo Anelli

All. 1

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri